



# COMUNE DI VALDOBBIADENE

(Provincia di Treviso)

ORDINANZA n. 181 del 11-12-2017

**Oggetto: provvedimenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico**

## IL SINDACO

VISTI il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11/11/2004;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016: "Aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. D.lgs. 152/2006 s.m.i. - D.lgs. 155/2010" che ha classificato i comuni della Regione in zone in base alle diverse tipologie di inquinanti e ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento ed il miglioramento della qualità dell'aria;

PRESO ATTO che in base alla predetta deliberazione il Comune di Valdobbiadene risulta classificato in zona "IT0515 prealpi e alpi";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" con la quale, considerata la specificità meteorologica e orografica del Bacino Padano, vengono individuati una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme e dai piani della qualità dell'aria vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale in data 4 ottobre 2017 nel quale sono state esaminate le nuove linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e si è preso atto di quanto emerso dalle riunioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21 settembre 2017 relativamente alle misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottare omogeneamente su tutto il territorio regionale sulla base di un sistema di graduazione dei livelli di criticità, la cui informazione ai Comuni è curata da ARPAV;

VISTA la DGRV n.122 del 27 febbraio 2015 ad oggetto "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006" con la quale viene data facoltà ai sindaci di sospendere, differire o vietare su tutto il territorio regionale l'attività di combustione dal 1° ottobre al 31 marzo, ovvero nel periodo in cui i livelli degli inquinanti (Benzo(a)pirene, PM10 e PM2.5) risultano più elevati e le condizioni meteorologiche sono più sfavorevoli al rimescolamento degli inquinanti;

RILEVATO, come le condizioni di cui sopra costituiscono o possono costituire pregiudizio per la tutela della salute pubblica e valutata quindi la contingibilità e l'urgenza di adottare tutti i provvedimenti possibili finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

### ORDINA

che siano applicate ed osservate le seguenti misure urgenti per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera:

- DIVIETO DI COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI**, e in particolare dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e vigneti, come peraltro già previsto dall'art. 1/a del regolamento di polizia rurale. Lo smaltimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante trinciatura e interrimento totale o parziale e/o compostaggio. In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili a causa della pendenza del terreno ai mezzi meccanici e non trattorabili; l'attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune ed autocertificata dagli interessati, secondo la modulistica apposta. Ulteriore deroga al divieto di cui sopra potrà essere prevista per l'accensione il 5 e il 6 gennaio dei falò tradizionali (Panevin) di carattere collettivo ed aggregativo nel numero massimo di 5 (cinque) per tutto il territorio comunale, per i quali sia stata presentata S.C.I.A. Segnalazione certificata di inizio attività entro e non oltre il 31 dicembre antecedente, che dovranno essere gestiti secondo le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. n. 246/2013, in materia di accensioni pericolose (art. 57 TULPS);
- SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEI VEICOLI**: è fatto obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci durante la fase di carico/scarico, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza degli impianti semaforici;
- LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE** a 19 °C (con tolleranza di 2°C) negli edifici residenziali, direzionali, commerciali, sportivi, ricreativi, di culto e scolastici ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

La presente ordinanza entrerà in vigore all'atto della pubblicazione e avrà efficacia fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevati da enti o organi sovraordinati.

### DISPONE

- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

### AVVERTE

- che responsabile del presente procedimento è l'Arch. Giovanna Carla Maddalosso, responsabile della IV unità organizzativa "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale", presso l'Ufficio sito in Piazza Guglielmo Marconi n. 1, Valdobbiadene (TV);
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

Si comunichi:

- all'Ufficio "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale" del Comune;
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Valdobbiadene (TV);

- alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente ed Ecologia;
- all'azienda Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana";
- all'ARPAV Treviso;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alle ditte di autotrasporto pubblico;
- alle associazioni di categoria

### AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR VENETO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

*ovvero, in alternativa*

in applicazione del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.

Valdobbiadene 11 dicembre 2017

IL SINDACO  
Luciano Fregonese



Pubblicazione n. \_\_\_\_\_

La presente ordinanza viene pubblicata per \_\_\_\_\_ giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ nel sito informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE